



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Area Amministrativa e Vigilanza

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI COMUNALI**

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Art. 1

Istituzione, compiti e funzioni.

1. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni previste degli articoli 20 dello Statuto Comunale nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento.
2. Sono istituite le seguenti Commissioni comunali:

1^A Commissione comunale:

2^A Commissione comunale:

3^A Commissione comunale:

Art. 2

Sede e svolgimento dei lavori

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono di regola nel palazzo Comunale.
2. Su delibera della Commissione stessa ed in relazione all'oggetto della loro attività alcune sedute possono svolgersi in sedi differenti.

Art. 3

Composizione

1. Ogni commissione é composta da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti comunali, interni ed esterni al Consiglio, di cui almeno uno per ciascun gruppo di minoranza. Il numero dei componenti delle commissioni potrà essere anche maggiore, ove ciò si renda necessario per dare rappresentanza a tutti i gruppi consiliari, atteso che ciascun gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno a ciascuna commissione.
2. Le Commissioni sono elette con criterio proporzionale.

Art. 4

Elezione dei componenti

1. L'elezione dei componenti della Commissione avviene a maggioranza semplice su designazione della maggioranza e delle minoranze separatamente in relazione al numero dei componenti assegnati. La procedura di assegnazione avviene in modo proporzionale al numero dei consiglieri eletti, dopo aver assegnato a ciascun gruppo il proprio membro di diritto. Ove ciò non sia possibile si procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno e con votazione separata tra maggioranza e minoranze. Ove ciò non sia possibile nel suo complesso o per la componente per la quale non sia stato possibile, si procede alla nomina mediante votazione

- a scrutinio segreto con voto limitato ad uno da parte dell'intero Consiglio comunale.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di uno o più consiglieri si procede come segue:
 - a) Il gruppo di appartenenza del Commissario uscente procede alla designazione del nuovo membro e il Consiglio comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
 - b) ove ciò non sia possibile, la maggioranza o la minoranza consiliare a seconda dell'appartenenza del commissario uscente, procedono a designare il nuovo membro e il Consiglio Comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
 - c) qualora maggioranza o minoranza non raggiungano una proposta univoca, il Consiglio Comunale procede comunque all'elezione con votazione a scrutinio segreto garantendo il rispetto del criterio proporzionale di cui all'articolo 6 nella scelta del commissario subentrante.
 - d) Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
 - e) Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
 - f) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti

Art. 5

Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri

1. Il presidente e il vice presidente sono eletti dalla Commissione nel proprio seno, a scrutinio palese, a maggioranza dei componenti.
2. Possono rivestire tale ruolo solo se ricoprono anche la carica di consigliere comunale;
3. L'elezione avviene nella prima seduta della Commissione.
4. La convocazione per la prima seduta è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale nei dieci giorni liberi successivi all'elezione dei componenti.
5. **La prima seduta di convocazione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.**
6. Il Presidente rappresenta la Commissione a tutti gli effetti, provvede alla convocazione della stessa con le modalità e i termini di cui all'articolo 21 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale oppure secondo un calendario dei lavori concordato all'interno della Commissione.
7. Il Presidente dirige i lavori e le sedute, nomina un relatore per ciascuna materia che sia oggetto dei lavori, sottoscrive i verbali e gli altri atti aventi rilevanza esterna.
8. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato nella seduta di insediamento.

Art. 6

Convocazione

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno avvalendosi dell'ufficio Segreteria e presiede le relative adunanze.
- 2) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri che non fanno

parte della Commissione delle cui convocazioni trattasi, ed al Responsabile di servizio, che possono partecipare come uditori.

- 3) Le Commissioni sono convocate altresì quando lo richiedono due membri della Commissione.

Art. 7

Funzioni e Funzionamento

1. Le materie, nell'ambito delle rispettive competenze, sono affidate alle singole commissioni nel rispetto del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e secondo le seguenti modalità:
 - a) in sede consultiva, dal Presidente del Consiglio comunale su risoluzione dello stesso. La risoluzione assegna un congruo termine alla commissione per la deliberazione finale; dal Sindaco previa risoluzione della Giunta. La risoluzione assegna un congruo termine alla Commissione per la deliberazione finale e la trasmissione degli atti al Consiglio;
 - b) in sede propositiva o propulsiva su proposta di ciascun componente della Commissione, approvata dalla Commissione stessa nelle materie di competenza e tenendo conto nell'organizzazione del calendario dei lavori e della priorità da assegnare ai conferimenti di materie e funzioni di cui alle precedenti lettere a;
 - c) d) anche le associazioni e gli enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.
2. I congrui termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo possono essere prorogati per periodi non superiori a giorni trenta e per non più di due volte consecutive, su richiesta motivata del Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.
3. Allo spirare dei termini sopraddetti, eventualmente prorogati, qualora la Commissione non abbia adempiuto a quanto richiesto, l'istruttoria si ritiene non assolta e il parere non conferito e si procede comunque alla discussione e decisione in Consiglio comunale

Art. 8

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Capigruppo Consiliari hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola ma non di voto alle sedute delle Commissioni.
2. Le Commissioni possono, per il tramite del loro Presidente, invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Art.9

Potere d'accesso agli atti e documenti

1. Il Presidente della Commissione, o su suo incarico, altro componente della stessa, solo se consigliere comunale, ha diritto di accesso agli atti e documenti giacenti presso gli uffici comunali, di richiederne copia o di farsi rilasciare dai responsabili dei vari servizi relazioni e pareri, secondo la normativa vigente in materia riguardo allo status dei Consiglieri comunali.

ART. 10
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, al Responsabile del Servizio competente per materia. e al Responsabile di servizio per l'erogazione del gettone di presenza.
- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11
INDAGINI CONOSCITIVE

- 1) Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti di loro competenza. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, nonché della Giunta o dei singoli Assessori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 12
Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni concernenti persone al fine di tutelare la riservatezza delle stesse. In tali casi i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. **Il Presidente ha facoltà di scelta sulla segretezza della seduta, come previsto dal comma 1, per propria scelta o su istanza di almeno un quarto dei componenti la commissione stessa.**
3. Per la pubblicità dei lavori delle commissioni d'indagine si seguono le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
4. Di ogni seduta delle Commissioni Permanenti e speciali sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione che ne curerà la conservazione in appositi registri.
- 5.

Art.13
GRUPPI DI LAVORO

1. Oltre alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
2. Detti gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.
3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.

4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art.14

RIMBORSO SPESE

L'elezione a membro delle commissioni e/o dei gruppi di lavoro e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

.Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono per analogia disposizioni di legge o regolamentari afferenti la materia